

**ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DELLE MARCHE**

Il giorno 17 dicembre 2021, presso la sede della C.ED.A.M. ad Ancona,

tra:

- **ANAEP-CONFARTIGIANATO** Edilizia delle Marche rappresentata dal Presidente regionale Enrico Mancini e dal responsabile Area Lavoro e relazioni sindacali Marco Pantaleoni;
- **CNA COSTRUZIONI** delle Marche rappresentata dal Presidente regionale Marco Rossi e dal coordinatore Unione costruzioni Riccardo Battisti;
- **FIAE-CASARTIGIANI** delle Marche rappresentata dal Presidente Claudio Massa;
- **C.L.A.A.I.** delle Marche rappresentata dal segretario regionale Adolfo Giampaolo;

e

- la **Fe.N.E.A.L.-UIL** regionale rappresentata dal segretario regionale Christian Fioretti;
- la **F.I.L.C.A.-CISL** regionale rappresentata dal segretario regionale Luca Tassi;
- la **F.I.L.L.E.A.-CGIL** regionale rappresentata dal segretario regionale Daniele Bocchetti;

VISTO

- che in data 16 ottobre 2014 è stato sottoscritto l'accordo integrativo nazionale del C.C.N.L. 24 gennaio 2014 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini;
- che tali intese rimandano alla contrattazione una serie di istituti, tra cui quelli richiamati nel nuovo testo dell'art.42 del C.C.N.L.;

TENUTO CONTO

- degli Accordi integrativi del richiamato CCNL sottoscritti a livello nazionale in data 31/01/2019 e 30/01/2020

CONSIDERATO

- Il Verbale di Accordo regionale del 2 dicembre 2020 che ha ridefinito la contribuzione alla C.ED.A.M.;
- Il Verbale del 1° giugno 2021 che ha disciplinato l'iscrizione alla C.ED.A.M. delle imprese senza dipendenti;

1 •

**ANAEP-Confartigianato Imprese - CNA Costruzioni - FIAE Casartigiani - CLAAI -
F.I.L.L.E.A. CGIL - F.I.L.C.A. CISL - Fe.N.E.A.L. UIL**



17/12/2021

















- Il Verbale d'Accordo per la determinazione dell'erogazione dell'EVR del 14 giugno 2021 e del 6 ottobre 2021;

STIPULANO

il presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 24 Gennaio 2014:

Premessa

Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria, compresi gli accordi in esso contenuti, e negli accordi regionali relativi alla specificità del comparto artigiano nonché alla legittima autonomia contrattuale dello stesso.

Le Parti firmatarie del presente contratto considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nelle realtà produttiva marchigiana; registrano oggi un mutato contesto in termini economici, occupazionali e sociali che, supportato adeguatamente, potrebbero portare ricadute positive sugli indicatori economici ed occupazionali della Regione. La ricostruzione pubblica e privata delle aree del sisma del 2016 unitamente alle prospettive determinate dall'utilizzo del Superbonus 110%, potrebbero accelerare la ripresa del comparto, strategico per tutto il sistema nazionale, aiutando a superare un decennio influenzato da una crisi perdurante del settore.

In tale contesto si concorda sulla necessità di agire congiuntamente affinché le committenze pubbliche e private tengano nella adeguata considerazione il settore delle costruzioni, a partire dalle piccole imprese locali, puntando su alcune priorità qualificanti come l'edilizia scolastica, il rischio idrogeologico e sismico, la riqualificazione del patrimonio esistente. Occorre inoltre continuare a operare affinché si prosegua in una razionalizzazione delle norme che rendono difficoltosa l'attività edilizia.

In questo quadro e con questi obiettivi, le Parti ritengono importante impostare una azione comune nei confronti della Regione Marche e degli altri Enti pubblici affinché il problema del rilancio del comparto costruzioni sia assunto come priorità strategica, mettendo in campo tutte le azioni e le risorse necessarie.

Le Parti ribadiscono la volontà di diffondere, anche attraverso la contrattazione, i principi di legalità e regolarità, indispensabili al mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente che possa valorizzare la buona imprenditoria ed il lavoro di qualità. Che le stesse Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell'edilizia privata e pubblica, individuando in tale avvenimento una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese coerenti al dettato contrattuale e normativo.

Le Parti si danno inoltre atto che la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri, assume un valore prioritario e di attenzione particolare nell'attuale ripresa delle attività edili e a tal fine convengono di rafforzare gli strumenti di prevenzione avvalendosi del proprio Sistema Bilaterale per garantire a imprese e lavoratori supporto e assistenza.

 2 •

Art.1 - Enti Bilaterali

Le Parti riaffermano che la CEDAM ed EDILART sono gli strumenti di riferimento contrattuale e indispensabili nel comparto Artigiano e della Pmi per l'applicazione degli impegni sottoscritti nel CCNL e nel CCRL nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

In considerazione della grave crisi che ha investito il settore, che ha portato negli anni passati ad una riduzione significativa della massa salari denunciata, le parti ritengono fondamentale continuare a porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla sostenibilità economica degli enti medesimi al fine di prevenire conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia. A tal fine ribadiscono una chiara necessità di informazione sulle attività e sulle opportunità che gli Enti bilaterali di settore offrono alle imprese iscritte, anche attraverso una campagna di diffusione informativa interregionale.

La logica da perseguire è quella di indirizzare le attività della CEDAM e di EDILART con lo scopo di:

- fare sistema in ambito territoriale sia verso le imprese ed i lavoratori che nei confronti delle istituzioni;
- fare sinergia per risparmiare ed ottimizzare le risorse, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
- semplificare, razionalizzare e migliorare le attività e le procedure operative;
- sostenere l'attività per incentivare e innovare i servizi e le prestazioni aumentandone la qualità;

Al fine di migliorare l'efficacia degli enti bilaterali, le parti condividono la necessità di una maggiore integrazione operativa con gli enti nazionali di settore auspicando che il livello nazionale innovi ed attui politiche ed azioni più congruenti con il comparto dell'artigianato e della Pmi.

Art.2 - Fondo Rappresentanza Sindacale

Le Parti ribadiscono che le quote previste per il Fondo Rappresentanza Sindacale (FRS) devono essere versate dalle imprese ricadenti nella sfera di applicazione del CCNL del comparto artigiano e della Pmi.

Le imprese iscritte alla CEDAM assolvono tale obbligo attraverso il versamento al Fondo RLST.

Art.3 - Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa

L'impresa dovrà provvedere a corrispondere un'indennità sostitutiva di mensa giornaliera pari ad € 7,50 (sette/50) per gli operai e di € 7,00 (sette) per gli impiegati o, in alternativa, a fornire un buono pasto (ticket restaurant) di pari valore.

Tale indennità non è da liquidarsi nel caso di erogazione del servizio mensa da parte dell'impresa o di un servizio sostitutivo presso altri servizi di ristorazione.

3 •

L'indennità sostitutiva di mensa non spetta al lavoratore che non intenda avvalersi della fornitura del pasto caldo, salvo il caso di impossibilità di usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere.

Il servizio di mensa, il servizio sostitutivo e l'indennità sostitutiva sono erogati solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa del singolo lavoratore intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa riprenda dopo la pausa giornaliera, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell'azienda.

La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori a tempo parziale che non prolungano l'orario di lavoro successivamente alla pausa pranzo

Art.4 - Indennità di trasferta

Le Parti riaffermano e concordano che, fatto salvo quanto previsto dal CCNL, al dipendente in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso per il quale è stato assunto, e fuori dal Comune di residenza, si applicano le seguenti indennità di trasferta, erogate per compensare il disagio conseguente la variazione del luogo di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal CCNL:

- | | |
|--|-----|
| - fino a 10 Km dal cantiere di assunzione | 10% |
| - da 10 a 20 Km dal cantiere di assunzione | 15% |
| - da 20 a 30 Km dal cantiere di assunzione | 20% |
| - oltre 30 Km dal cantiere di assunzione | 25% |

L'indennità di trasferta non è dovuta nel caso di lavoro svolto nel comune di abituale residenza o dimora del dipendente o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Art.5 - Indennità di trasporto

È istituita una indennità giornaliera di trasporto urbana ed extraurbana da computarsi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e da corrispondere al solo personale operaio che utilizza il proprio mezzo per recarsi presso il cantiere di lavoro.

Tale indennità, sulla quale non va computata la percentuale di cui all'art. 21 del Ccnl del 24 gennaio 2014, non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per il ritorno, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro, ad eccezione di quanto indicato al comma 4.

L'indennità di trasporto è stabilita in € 1,70 se il cantiere è ubicato nel comune di residenza del dipendente ed in € 2,00 se il cantiere è ubicato fuori dal comune di residenza del dipendente.

L'indennità di cui sopra non è prevista per il lavoratore che si rechi al "punto di raccolta" indicato dal datore di lavoro se questo è ubicato nel comune di residenza del dipendente. Se il "punto di raccolta" è ubicato in un comune diverso da quello di residenza, al lavoratore viene erogata una indennità di trasporto pari ad € 0,70.

Art.6 - Indennità di reperibilità

La reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, qualora espressamente previsto nei contratti di appalto.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Il lavoratore inserito in turni di reperibilità ha diritto, ad una indennità giornaliera di reperibilità, oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di intervento, come di seguito specificato:

- reperibilità notturna feriale € 9,00
- reperibilità sabato e giorni festivi € 14,00

Fino a concorrenza degli importi suddetti, sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolano tale materia.

Le parti si attiveranno verso le stazioni appaltanti interessate per il riconoscimento di tale istituto nell'ambito dei capitolati di appalto.

Art.7 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

In conformità a quanto stabilito all'art.15 del verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl del 24 gennaio 2014, le parti convengono di istituire l'elemento variabile della retribuzione (EVR) per la vigenza del presente contratto regionale, fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° febbraio 2020.

Nella determinazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), concordato in sede regionale secondo i criteri e le modalità dell'art.42 del CCNL del 24 gennaio 2014, le parti terranno conto dell'andamento congiunturale del settore nella regione Marche, sulla base dei seguenti 5 (cinque) indicatori:

- 1) numero lavoratori iscritti alla cassa edile CEDAM;
- 2) monte salari denunciato dalla cassa edile CEDAM;
- 3) ore dichiarate alla cassa edile CEDAM;
- 4) numero di richieste, nella regione Marche, delle agevolazioni fiscali per ristrutturazione edilizia;
- 5) andamento del mercato immobiliare nella regione Marche.

Per il periodo di vigenza del presente CCRL, la determinazione annuale del valore dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando i parametri regionali su base triennale, come di seguito specificato:

- | | | |
|-----------------|----------|----------------------------------|
| - per anno 2022 | triennio | 2021/2020/2019 su 2020/2019/2018 |
| - per anno 2023 | triennio | 2022/2021/2020 su 2021/2020/2019 |

5 •

Ferme restando le modalità di determinazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) stabilite dall' art. 42 del CCNL del 24 gennaio 2014, le parti, in occasione della verifica annuale, potranno considerare pari o non negativi eventuali scostamenti minimi in termini assoluti.

Sulla base della verifica annuale dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento, che per l'anno 2022 dovrà avvenire entro il mese di gennaio 2022, l'elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà erogato in quote mensili al personale in forza per il periodo determinato nel singolo accordo.

Le parti alla luce dell'imminente rinnovo del CCNL, laddove intervengano variazioni all'articolo 15, verificheranno le eventuali indicazioni al fine di adeguarne le finalità al presente articolo.

Art.8 - Prestazioni extracontrattuali

Le parti, anche alla luce dell'istituzione del nuovo Fondo sanitario di settore Sanedil confermano il regolamento per le Prestazioni extracontrattuali in vigore che disciplina i requisiti di accesso, gli importi e le modalità di erogazione delle prestazioni extracontrattuali e delle provvidenze a favore dei lavoratori e delle imprese iscritte alla C.ED.A.M., ribadendo che ai fini del raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni extracontrattuali a favore dei lavoratori, la C.ED.A.M. riconoscerà il 50% delle ore lavorate dal richiedente nelle altre casse edili del territorio regionale. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare l'attestato comprovante la sua posizione rilasciato dalla cassa edile di provenienza. In tal caso, l'erogazione della prestazione avverrà nella misura del 50% di quanto previsto dal regolamento delle prestazioni extracontrattuali.

Nell'ambito di quanto stabilito nel Protocollo nazionale sugli Enti Bilaterali del 20 maggio 2019 e coerentemente con quanto affermato in premessa, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, vengono previste le seguenti nuove prestazioni a favore dei dipendenti:

- **Montatura occhiali:**

al fine di supportare il Fondo Sanedil nelle erogazioni delle prestazioni ai lavoratori, si stabilisce che a far data da gennaio 2022 la cassa edile CEDAM, su richiesta del lavoratore, erogherà un contributo per la montatura degli occhiali per un importo massimo annuale di euro 180,00 sia per il lavoratore che per i familiari a carico.

- **Buoni libro e Premio nascita:**

si confermano i buoni libro e i premi nascita nelle modalità e secondo il regolamento già in atto. Dall'anno 2022 i nuovi importi saranno 170,00 euro per le scuole medie, 290,00 euro per le superiori e 450,00 euro per l'Università. Dall'anno 2022 per la nascita dei figli la cassa CEDAM riconoscerà euro 600.

- **Contributo straordinario per prestazioni sanitarie:**

Le parti concordano l'introduzione di un contributo straordinario per prestazioni sanitarie, non coperte nei piani sanitari SANEDIL, per lavoratori e figli fiscalmente a carico. Il contributo previsto è pari al 50% dell'importo di ogni singola fattura fino a un massimo di 100,00 euro annuo. Il contributo può essere richiesto dai dipendenti che hanno un monte ore lavorative di almeno 1.200 ore nei 12 mesi antecedenti la richiesta, che deve essere presentata alla C.ED.A.M. entro 6 mesi dall'emissione della fattura.

Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the left.
- Initials "SM" in the center.
- A signature on the right.

Vertical handwritten marks and signatures on the right margin:
- A small mark at the top.
- A vertical line with a loop in the middle.
- A vertical line with a hook at the bottom.
- A signature at the bottom right.

Art.9 - Importi non riscossi dai lavoratori

Gli importi liquidati dalla cassa edile C.ED.A.M., che per qualsiasi motivo non sono riscossi dai lavoratori interessati o dai loro aventi causa, restano accantonati presso la Cassa come "Debiti verso i lavoratori" fino a cinque anni dal momento della loro emissione.

Trascorso tale termine gli importi di cui al comma precedente, sono assegnati al Fondo Prestazioni Extracontrattuali destinato ai lavoratori.

In caso di richiesta da parte del lavoratore della prestazione non riscossa anche oltre il limite dei cinque anni, la C.ED.A.M. provvederà comunque alla sua erogazione attraverso un contributo straordinario secondo quanto previsto dal regolamento delle Prestazioni extracontrattuali attingendo dal Fondo destinato ai lavoratori.

Art.10 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST)

Le Parti firmatarie del presente contratto valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto edile artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

Art.11 – Norma Premiale Aziendale

Nell'ambito di quanto stabilito nel Protocollo nazionale sugli Enti Bilaterali del 20 maggio 2019 e coerentemente con quanto affermato in premessa, al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare nonché implementare la prevenzione sui luoghi di lavoro, si ritiene necessario intervenire anche sul fronte della premialità per le imprese virtuose che rispettano e applicano le regole fissate dalla contrattazione nazionale e territoriale e che con i loro comportamenti consolidano il ruolo della Sicurezza e della Formazione nella piccola e media impresa Artigiana.

A tal fine le Parti convengono di riconoscere, per gli anni 2022 e 2023, una premialità a favore delle imprese regolarmente iscritte da almeno due anni alla CEDAM al momento della presentazione della domanda, in regola con i versamenti alla Cassa Edile nonché di aver corrisposto ai dipendenti i trattamenti economici previsti dal presente contratto regionale;

- **Premialità per la Sicurezza:**

è riconosciuta una premialità, attraverso uno sconto contributivo pari ad euro 200,00 per le imprese che nei due anni civili precedenti a quello della richiesta (2020 e 2021 per il 2022 e 2021 e 2022 per il 2023) non abbiano avuto infortuni sul lavoro con prognosi superiori a 3 giorni, come risultante dalle denunce mensili alla C.ED.A.M.

- **Premialità per Formazione:**

è riconosciuta una premialità, attraverso uno sconto contributivo pari ad euro 50,00 per ogni dipendente inviato in attività formativa erogata da Edilart Marche inerente corsi non obbligatori con un massimale annuo per impresa di euro 200,00.

Le domande, unitamente alla documentazione necessaria e indicata dal regolamento che la CEDAM predisporrà in tempo utile, dovranno essere presentate nel periodo dal 1° marzo al 31 7°



marzo dell'anno per il quale compete la premialità (2022 o 2023). Le istanze saranno verificate dalla CEDAM entro il mese di maggio ed accolte sino a concorrenza delle risorse annue stanziare (Premialità Sicurezza € 40.000,00 – Premialità Formazione € 30.000,00) secondo il criterio cronologico di ricezione della domanda. Lo sconto (premieralità) verrà riconosciuto all'impresa sulla denuncia successiva all'accoglimento.

Art.12 - Contribuzioni cassa edile

Le Parti, valutato l'andamento economico-finanziario ed il bilancio della C.ED.A.M., confermano le aliquote contributive dovute alla cassa edile C.ED.A.M., definite con accordo regionale del 02/12/2020 e allegate al presente CCRL.

Art.13 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente Contratto ha valore su tutto il territorio della regione Marche per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Pmi delle Marche del settore edilizia e affini, facenti parte dei mestieri indicati nella "Sfera di applicazione" del CCNL 24 Gennaio 2014.

Il presente Contratto regionale decorre dal 1° dicembre 2021 e avrà validità sino al 31/12/2023, fatto salvo quanto previsto in materia da accordi nazionali e regionali e dal CCNL.

Norma transitoria.

Le Parti convengono che nel corso della vigenza contrattuale, si incontreranno periodicamente al fine di verificare la sostenibilità delle prestazioni, delle nuove premieralità e delle aliquote previste dal presente Contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

ANARPA – Confartigianato Edilizia



CNA COSTRUZIONI

FIAE - CASARTIGIANI



C.L.A.A.I.



Fe.N.E.A.L. - JUIL



F.I.L.C.A. - CISL



F.I.L.L.E.A. - CGIL

